

 FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI
Piazza San Bernardo, 106
00187 – ROMA
C.F. 80409880582

GESTIONE DELLA POLIZZA CONVENZIONE
NORME ASSUNTIVE E TARIFFARIE
LOTTO 2

Premesse

- La Società, a seguito della procedura aperta indetta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (di seguito per semplicità anche FNCF), è risultata aggiudicataria dei servizi di cui al LOTTO 2 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE DEL CHIMICO FISICO DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/SOC PARTECIPAZIONE PUBBLICA.
- La FNCF ha esaminato favorevolmente il contenuto dell'offerta proposta dalla Società in regime di polizza convenzione ad adesione a favore di tutti i Chimici e Fisici iscritti all'Albo esercenti la professione sanitaria.
- Le condizioni di assicurazione che regolamentano i rapporti tra la Società e gli assicurati, e che avranno valore tra le parti, sono riportate nel *Capitolato speciale Lotto 2 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE DEL CHIMICO FISICO DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/SOC.A PARTECIPAZIONE PUBBLICA*.
- e dovranno essere integralmente recepite nel Set Informativo redatto nella forma prevista dal regolamento IVASS 41/2018 e [ss.mm.ii.](#)

GESTIONE DELLA CONVENZIONE

La FNCF dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Aon SpA, con sede legale in Milano, Via A. Ponti n. 8/10, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000117871, Broker incaricato ai sensi del decreto di cui sopra.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Aon SpA.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al: 11% (undicipercento) del premio imponibile.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

Modalità di adesione

Ogni Chimico e Fisico iscritto all'Albo che intenda aderire alla Polizza Convenzione dovrà accedere al portale Aon denominato "OneAffinity" o altro sistema equivalente (eventualmente fornito dagli Assicuratori) e inserire i dati relativi all'attività svolta con le modalità ivi indicate.

- La Polizza Convenzione ad adesione ha per oggetto la prestazione, da parte della Società, della copertura assicurativa "RC Colpa Grave del Chimico/Fisico DIPENDENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" di cui al Capitolato Speciale Lotto 2, destinate ai Chimici e Fisici iscritti all'Albo che, a seguito dell'adesione, assumeranno la veste di Assicurati. Il testo del Capitolato non potrà essere modificato, fatte salve le varianti previste, se non con espresso consenso delle parti per esigenze legate all'adeguamento normativo e/o per nuove esigenze legate all'interpretazione delle norme. Le eventuali modifiche apportate avranno effetto unicamente per le adesioni successive alla modifica intervenuta e per i rinnovi contrattuali ad essa successivi, fatte salve le interpretazioni estensive di norme contrattuali, che avranno effetto immediato e retroattivo anche senza specifica pattuizione tra Società e Contraente.

La Polizza Convenzione ad Adesione è stipulata dalla Contraente FNCF per conto e nell'interesse dei Chimici e Fisici iscritti all'Albo esercenti la professione sanitaria che avranno esercitato la facoltà di adesione, nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato integrato dalle previsioni di seguito riportate:

Aon SPA metterà a disposizione per il tramite del proprio portale di adesione denominato One Affinity o altro sistema equivalente il Set informativo, comprensivo di:

- Dip Danni
- Dip Aggiuntivo Danni
- Condizioni di assicurazione e glossario
- Informativa sull'uso dei dati personali

Norme Tariffarie e Assuntive

TARIFFA PER ATTIVITA' PRESSO ENTI PUBBLICI

fascia	CARICA	MASSIMALE				
		€ 500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	5.000.000
A	Dirigenti Tecnici/ Alte professionalità/ collaudatore tecnico-amministrativo	374	430	516	578	699
B	Posizioni Organizzative Tecniche/ Rup Tecnici/ altri dipendenti tecnici e collaboratori tecnici in genere/ Direttore Esecuzione Contratto	249	293	374	402	584
C	Posizioni Organizzative Tecniche senza attività di progettazione	99	124	132	185	270

***Valori espressi in Eur**

In caso di Carica in società a partecipazione pubblica i premi della tariffa subiranno un incremento del 10%.

In caso di Più Cariche presso il medesimo Ente o Enti diversi : 100% (cento per cento) del Premio riferito alla Carica più elevata

In caso di sottoscrizione dell'estensione di copertura "Membro di Commissione" il premio risultante dovrà essere aumentato del 10%.

NORME ASSUNTIVE PER PRIMA ADESIONE CON SINISTRO/CIRCOSTANZA

Nel caso in cui nella compilazione del questionario il Chimico/fisico indichi la presenza di sinistri nei 3 anni precedenti alla data di decorrenza della prima polizza in convenzione, si applicheranno le seguenti regole:

	% premio addizionale
Richiesta di risarcimento/circostanze chiusi senza alcun esborso	0%
Richiesta di risarcimento/circostanze con esborso effettivo fino a 20.000 eur <ul style="list-style-type: none"> - Richieste di risarcimento /circostanze con importo posto a riserva dai precedenti assicuratori fino a 20.000 eur - in caso di assenza di copertura assicurativa, importo valutato dalla Compagnia aggiudicataria con i criteri utilizzati per la determinazione delle riserve sinistri, fino a 20.000 eur. 	30%

Nei casi diversi da quelli previsti nelle sopra riportate regole la valutazione dell'assunzione del Rischio è riservata alla Compagnia Assicuratrice.

NORME ASSUNTIVE PER RINNOVO CON SINISTRI

In caso di rinnovo con Sinistri denunciati sulla presente polizza Convenzione si applicheranno le seguenti regole:

	% premio addizionale
Sinistri chiusi senza alcun esborso	0%
Sinistri con esborso effettivo o riservato fino a 20.000 eur	30%

Al di sopra di questi importi la valutazione dell'assunzione del Rischio è riservata all'Assicuratore

Gestione Sinistri

L'aggiudicatario dovrà garantire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione.

In particolare dovrà essere consentito alla FNCF e al Broker incaricato l'accesso ai dati e alle informazioni inerenti i sinistri, in stretta relazione con la Società e con i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.).

La Società è tenuta a fornire alla FNCF tramite il broker, ogni 3 mesi o, su richiesta della FNCF entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, la statistica certificata inerente l'andamento della polizza dalla quale risultino le seguenti informazioni minime:

Numero sinistro attribuito dalla Società

Danneggiato

Data accadimento

Data richiesta di risarcimento

Data denuncia

Descrizione evento (campo libero)

Codice sinistro (codice attività da elaborare, ad esempio "Consulenza", "Progettazione" etc...)

Importo reclamato (se conosciuto)

Importo riservato dalla Compagnia

Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc) riservate

Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc.) pagate

Importo liquidato sinistro

Totale pagato Totale riservato

Data di chiusura (senza seguito o data

liquidazione) Data di ultima riservazione

Aspetti di Comunicazione

La Società, nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione, autorizza la FNCF a promuoverne la diffusione presso i Chimici e Fisici, anche per il tramite degli Ordini territoriali.

Tutela dei Marchi

Ciascuna Parte permetterà all'altra l'utilizzo del proprio marchio per finalità esclusivamente collegate all'iniziativa di cui alla presente Convenzione. In ogni caso tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da ciascuna parte.

Resta comunque sin d'ora inteso che su tutta la documentazione di carattere assicurativo comparirà unicamente il marchio della Società quale unico soggetto titolare dei rapporti assicurativi.

E' fatto divieto a ciascuna parte di utilizzare il marchio dell'altra parte per attività e finalità che esulino dalla presente Convenzione.

Rinvio

Per quanto non stabilito dalla presente Convenzione, valgono le norme previste nelle Condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo informativo e le norme del Codice Civile e della normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione.

Riservatezza

Le Parti si impegnano ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità in premessa e ad adottare tutte le misure necessarie a mantenere la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni e ai dati ricevuti, dichiarandosi responsabili, a tale proposito, anche del comportamento del personale dipendente del quale si avvalgano per l'esecuzione delle attività richieste dall'accordo.

Privacy

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle Parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy, i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy.

**Gestione della Convenzione /
Lotto 2 RC Colpa Grave**

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta ad Aon garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura di Aon procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte della Società, quale di autonomo Titolare del trattamento

Foro Competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Firma per accettazione

L'Aggiudicatario.....